

che nella curia torinese specialmente non vi ha nessun avvocato, anche provetto, il quale ricusi di intraprendere la difesa di un inquisito povero minacciato di pena criminale. Ma quantunque questo sia verissimo, e mi lusingo di non aver detta cosa alcuna che possa escludere questa verità molto onorevole ai miei colleghi, non è men vero esservi un certo istinto che spinge l'uomo minacciato da pena criminale ad invocare l'assistenza di un avvocato che non abbia molte preoccupazioni, e ciò l'esperienza lo prova comunemente, imperocchè sono piuttosto chiamati alla difesa degli inquisiti i giovani avvocati, che i vecchi. I giovani che hanno difeso il cliente davanti alla Corte criminale possono farsi sentire nelle Corti di cassazione. Ma io domando ai miei compagni del foro qual differenza essi non riconoscano tra la muta lettera di un ricorso e la difesa fatta davanti al magistrato di cassazione, dopo la quale si possono ancora rilevare gli errori in che fosse per incorrere il Pubblico Ministero.

Sussistono dunque sempre gli argomenti che ho adottati, specialmente per le cause criminali, per dimostrare che sarebbe ingiusto, sarebbe crudele, sarebbe un atto di tirannide il rifiutare a chi fu condannato ad una pena criminale di far sviluppare le sue ragioni davanti al magistrato di cassazione dall'avvocato che lo difese presso la Corte criminale.

Questo rifiuto piglia un carattere ingiurioso pel giovane foro, se si considera che qualunque giovane sostituito dello avvocato dei poveri è ammesso a patrocinare, rappresentando il suo ufficio, davanti al magistrato di cassazione.

Dobbiamo sperare, per la buona scelta dei sostituiti dell'avvocato dei poveri, sullo zelo e perspicacia del signor guardasigilli, ma tengo in maggior conto ancora l'interesse privato e l'opinione pubblica, e credo che più facilmente la sbaglierà il signor ministro, che non il cliente, il quale, guidato dall'opinione pubblica, saprà ben scegliere quello che è più capace di difendere i suoi interessi.

Terminerò con un argomento di analogia, che mi pare di qualche efficacia.

Io dimando, che si direbbe di un legislatore, il quale venisse a distinguere i generi di malattia, oppure i luoghi nei quali l'arte medica si debba esercitare a seconda dell'età del dottore? Se volesse, a cagion d'esempio, che dopo cinque o sei anni di esercizio possa il medico occuparsi dei reuma, poi delle tossi, poi delle affezioni degli intestini, e così gradatamente a seconda che il medesimo si rendesse più provetto, aumentando il numero delle malattie che potrebbero affidarsi alle sue cure. Oppure se il legislatore volesse che il medico, sino all'età di 25 anni, dovesse contentarsi di abitare nei comuni rurali, che poscia lo ammettesse nei capiluoghi di mandamento, e solo all'età di 55 anni gli permettesse di esercitare nelle città maggiori?

La proposta sarebbe ridicola, eppure non sarebbe più incongrua di quella adottata dalla Commissione.

Io mi ricordo di un medico, e mi preme di dire che non era un medico torinese, anzi non era un medico italiano; mi ricordo, dico, di un medico che, chiamato a visitare un ricco padrone di casa, dopo di avergli gravemente toccato il polso, e fatta la sua ordinazione, venne invitato dal cameriere a salire sopra un soppalco dove c'era un domestico ammalato: *Je ne suis point le médecin des domestiques*, rispose il dottore; e se ne andò.

Volete voi, o signori, che anche gli avvocati abbiano da dire: *io non sono avvocato delle piccole cause*, io sono l'avvocato delle cause di Cassazione? Sarebbe questa certamente una ridicola distinzione, non adatta ai tempi nostri.

Io spero che la Camera terrà conto dei tempi e dei prin-

cipii che ho invocati, e che riconoscerà che laddove è maggiore la delicatezza, laddove è maggiore la difficoltà, laddove sono più pericolose le conseguenze che si possono temere, là certamente si devono richiedere le cognizioni più estese, e che in ogni occasione il miglior consiglio è di lasciare che i clienti liberamente eleggano coloro che giudicano poter meglio giovare alla loro difesa.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gastinelli.

PATERI. Io l'aveva chiesta prima.

GASTINELLI. Io non rientrerò nelle discussioni...

SINEO. (*Interrompendo*) Domando la parola per l'ordine della discussione.

Mi pare che l'onorevole deputato Pateri avendo già esternata un'opinione contraria alla mia, e supponendo che l'onorevole deputato Gastinelli sia dello stesso mio avviso, mi pare che bisognerebbe alternare gli oratori e lasciar rispondere quelli che sosterranno una tesi contraria.

GASTINELLI. Io non sono neppure intieramente dell'avviso dell'onorevole deputato Sineo; del resto non ho che poche parole a dire.

La Camera è in faccia a due opinioni, le quali certamente hanno amendue il loro gravissimo peso. L'una opinione, che è quella del progetto della Commissione, tende a guarentire la scelta di coloro i quali debbano essere sussidiari dei giudizi della Corte regolatrice; l'altra è l'opinione dell'onorevole deputato Sineo, il quale vorrebbe che tutti coloro i quali sono creduti atti a poter patrocinare davanti ad un magistrato di appello, o davanti ad un tribunale di prima cognizione, si debbano eziandio riputare atti per patrocinare davanti il magistrato di cassazione. In favore dell'una sta l'autorità della legge, sta l'esempio delle nazioni incivilite, sta la necessità di un corredo di speculative non solo, ma eziandio di pratiche cognizioni in chi deve colla discussione cooperare al giudizio di una Corte regolatrice suprema. In favore dell'altra sta la libertà della difesa, l'esclusiva di ogni privilegio, la presunzione che coloro i quali sono atti a disimpegnare le cause davanti il magistrato di appello possano eziandio disimpegnarle davanti il magistrato di cassazione; e finalmente la tema di intiepidire anzichè eccitare il fervore degli studi nei giovani petti allorchè si allontanano di troppo il tempo di poter utilizzare questi studi. In faccia a queste contrarie opinioni, le quali si appoggiano entrambe a valevoli argomenti che io non intendo più di qui analizzare, mi pare che si potrebbe trovare una via di conciliazione allorchè si distinguessero le condizioni del passato, che si vuol possibilmente avvantaggiare, dalle condizioni del tempo avvenire a cui noi dobbiamo provvedere.

Quanto a coloro i quali realmente hanno compiuto il decennio del patrocinio davanti ai magistrati d'appello, o che sono vicini a compierlo fra uno, due o tre anni, io credo favorevole la disposizione del progetto di legge che scevra di ogni arbitrio il prescritto dall'articolo 27 dell'editto del 30 ottobre 1847, pareggiando per tutti una condizione che può servir di mezzo, non di sceraggiamento agli opportuni studi, che non credo soverchi, considerato lo stato in cui si dispensavano queste cognizioni all'Università nel tempo in cui si ammettevano ai gradi accademici gli avvocati posti in questa condizione.

Quanto a coloro ai quali sarebbe questo avvenire troppo lontano, e che ed usciti ora dagli studi universitari avrebbero in cospetto un ritardo di tredici anni, o presso a compiere la pratica dalle attuali provvidenze imposta avrebbero tuttavia a fronte un indugio di dieci anni, od appena avviati nel patrocinio potrebbero essere scoraggiati da una dilazione